

COPIA



COMUNE DI PORCARI  
PROVINCIA DI LUCCA

**Deliberazione n° 51**  
**in data 20-08-2020**  
Pubblicata il 16-09-2020  
Immediatamente eseguibile

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **Nuova IMU - Determinazione delle aliquote per l' anno 2020**

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di agosto alle ore 16:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

**Eseguito l'appello risultano:**

|                       | Presenti | Assenti |
|-----------------------|----------|---------|
| 1 Fornaciari Leonardo |          | P       |
| 2 DE TOFFOL FRANCESCA |          | P       |
| 3 RIMANTI FABRIZIA    |          | P       |
| 4 BAIOCCHI LISA       |          | P       |
| 5 MENCHETTI ROBERTA   |          | P       |
| 6 LAMANDINI ELEONORA  |          | P       |
| 7 RAMACCIOTTI PIETRO  |          | P       |
| 8 GIGLI ALESSIO       |          | P       |
| 9 GIANNINI SIMONE     |          | A       |
| 10 GIANNONI RICCARDO  |          | P       |
| 11 DELLA NINA MASSIMO |          | P       |
| 12 FAVILLA CHIARA     |          | A       |
| 13 PISANI BARBARA     |          | P       |
|                       | 11       | 2       |

Presiede il Sig. DE TOFFOL FRANCESCA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Domenico Fimmano'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E' Pubblica

**OGGETTO: Nuova IMU – Determinazione delle aliquote per l' anno 2020**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Omissis gli interventi.....

L'Assessore R. Menhetti illustra l'argomento presentando le aliquote per l'anno 2020 della nuova IMU.

PREMESSO che:

- l' articolo 1, commi 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto a decorrere dell' anno 2020 l' abrogazione delle disposizioni concernenti l' istituzione e la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all' articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell' IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);
- a decorrere dal 1' gennaio 2020 viene istituita una "nuova IMU" che trova disciplina nelle disposizioni di cui ai commi da 739 a 782 dell' articolo 1 della sopra richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU per l'anno 2016);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03.06.2015 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l' anno 2015;

DATO ATTO che le aliquote come sopra determinate sono state prorogate fino al 2019 in virtù della disposizione normativa di cui all' articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) che stabilisce che in caso di mancata deliberazione di modifica o revisione delle aliquote dei tributi comunali entro il termine stabilito per l' approvazione del Bilancio di Previsione queste si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dall' art. 1 comma 740, della suddetta Legge 160/2019, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge 160/2019, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, della Legge 160/2019 il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che l' art. 1, comma 744 della Legge 160/2019 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che la sopra richiamata Legge 27 dicembre 2019, n.160, all' articolo 1 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento, e che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all' anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con facoltà per i Comuni, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che, a decorrere dall' anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

VISTO l' articolo 1, comma 756 della legge 160/2019, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi dell' articolo 1, comma 757, della legge 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie

che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall' anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all' adozione del decreto stesso vigerà l' obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un' apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l' inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all' approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

ATTESO che, ai sensi dell' articolo 1 comma 767, della sopra richiamata legge 160/2019, la delibera delle aliquote ha efficacia per l'anno di riferimento purché sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

| ALIQUOTE |         |        | tipo di immobile                 |
|----------|---------|--------|----------------------------------|
| base     | massima | minima |                                  |
| 0,50%    | 0,60%   | 0,00%  | abitazione principale di lusso   |
| 0,10%    | 0,10%   | 0,00%  | fabbricati rurali strumentali    |
| 0,10%    | 0,25%   | 0,00%  | "beni merce"                     |
| 0,76%    | 1,06%   | 0,00%  | terreni agricoli                 |
| 0,86%    | 1,06%   | 0,76%  | Fabbricati produttivi gruppo "D" |
| 0,86%    | 1,06%   | 0,00%  | altri immobili                   |

CONSIDERATO che per mantenere l' attuale equilibrio di bilancio e garantire l' erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di confermare l' attuale previsione di bilancio relativa al gettito IMU, pari ad euro 2.550.000,00 e che pertanto, dalle stime operate dal Servizio Tributi, sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell' Ente può essere soddisfatto con l' adozione delle seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020, che confermano le precedenti aliquote IMU + TASI:

|   |       |
|---|-------|
| 1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo. | 0,60% |
| 2. Unità immobiliari ad uso abitativo locate dal soggetto passivo d' imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede ( <b>limitatamente ad un immobile locato – per le abitazioni locate ulteriori alla prima dovrà essere applicata l' aliquota del 1,06%</b> )   | 0,76% |

|  |       |
|--|-------|
| 3. Unità immobiliari ad uso abitativo locatate dal soggetto passivo d' imposta con affitto agevolato ai sensi dell' art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede  | 0,40% |
| 4. Unità immobiliari ad uso abitativo, classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta, a condizione che l' utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica;<br>La stessa aliquota è applicabile anche alla relativa pertinenza (n.1 pertinenza), classificata nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 | 0,76% |
| 5. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"  | 1,06% |
| 6. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 1994, n. 133   | 0,00% |
| 7. Fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permante tale destinazione e non siano in ogni caso locati   | 0,00% |
| 8. Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti   | 1,06% |
| 9. Terreni agricoli  | 1,06% |
| 10. Aree fabbricabili  | 1,06% |

RITENUTO, altresì, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, di disporre che per la tipologia di immobile riportata al punto 4 (immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado) che non presentano i requisiti per poter usufruire anche della riduzione del 50% della base imponibile, prevista dal comma 747, lettera c), dell' art.1 della Legge 30 dicembre 2019, n. 160 (contratto registrato scaricabile dall' Ente), la sussistenza dei requisiti richiesti venga autocertificata, da ciascun richiedente, compilando e consegnando apposito modulo, predisposto dall' Ufficio Tributi, entro 30 giorni dal verificarsi della situazione che giustifica l' applicazione dell' aliquota agevolata;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell' Interno, del 13 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre al 31 marzo 2020 del termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 che ha previsto l' ulteriore differimento del suddetto termine al 30 aprile 2020;
- l' art. 106, comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha modificato l' art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), differendo ulteriormente il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare Affari Finanziari e Bilancio nella seduta del 17.08.2020;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, espressi per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere del Revisore Unico dell'ente, rilasciato ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO l' art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all' approvazione del presente atto;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- la legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- il vigente regolamento di contabilità

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( R. Giannoni, M. Della Nina, B. Pisani), astenuti n. 0, resi e riscontrati nei modi di legge

### DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2020:

|   |       |
|---|-------|
| 1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo.                        | 0,60% |
| 2. Unità immobiliari ad uso abitativo locate dal soggetto passivo d' imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede ( <b>limitatamente ad un immobile locato – per le abitazioni locate ulteriori alla prima dovrà essere applicata l' aliquota del 1,06%</b> ).  | 0,76% |
| 3. Unità immobiliari ad uso abitativo locate dal soggetto passivo d' imposta con affitto agevolato ai sensi dell' art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede.  | 0,40% |
| 4. Unità immobiliari ad uso abitativo, classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta, a condizione che l' utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica;<br>La stessa aliquota è applicabile anche alla relativa pertinenza (n.1 pertinenza), classificata nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. | 0,76% |
| 5. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”   | 1,06% |
| 6. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 1994, n. 133  | 0,00% |
| 7. Fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permante tale destinazione e non siano in ogni caso locati  | 0,00% |
| 8. Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti  | 1,06% |
| 9. Terreni agricoli   | 1,06% |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 10. Aree fabbricabili | 1,06% |
|-----------------------|-------|

3. di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell' art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;
4. di stabilire, altresì, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, di disporre che per la tipologia di immobile riportata al punto 4 (immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado) che non presentano i requisiti per poter usufruire anche della riduzione del 50% della base imponibile, prevista dal comma 747, lettera c), dell' art.1 della Legge 30 dicembre 2019, n. 160 (contratto registrato scaricabile dall' Ente), la sussistenza dei requisiti richiesti venga autocertificata, da ciascun richiedente, compilando e consegnando apposito modulo, predisposto dall' Ufficio Tributi, entro 30 giorni dal verificarsi della situazione che giustifica l' applicazione dell' aliquota agevolata;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell' Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

\*\*\*\*\*

Stante l'urgenza, ai sensi dell' articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi , si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



**C O M U N E   D I   P O R C A R I**  
(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Nuova IMU - Determinazione delle aliquote per l' anno 2020

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera

**RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI**

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

**sotto il profilo tecnico**, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 30-07-2020

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E  
TRIBUTI  
(F.to Rag. Giuliana Maria Lera)**

# **C O M U N E   D I   P O R C A R I**

*(Provincia di Lucca)*

## **UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Nuova IMU - Determinazione delle aliquote per l' anno 2020**

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

**Sotto il profilo contabile**, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 30-07-2020

**Il Responsabile Servizi Finanziari**  
**F.to Rag. Giuliana Maria Lera**

Firmato sull'originale dal Presidente e dal SEGRETARIO GENERALE

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 16-09-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari li, 16-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico Fimmano'

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari li, 02-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico Fimmano'

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari li, 20-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico Fimmano'